DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2016, n. 794

Cont 179/06/DL. M.A.B.A.R srl + altri c/ Regione Puglia- Comune Bari e Ministero BAC. Corte Appello Bari. Ratifica incarico difensivo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto del 23 dicembre 2014, notificato il successivo 29 dicembre, la Ma.bar. s.r.l. nonché i signori V. e V. A, in proprio e in qualità di eredi del sig. D. A. hanno impugnato innanzi alla Corte di Appello di Bari la sentenza n. 4424/2014, pronunciata dal Tribunale di Bari in data 2 ottobre 2014 e pubblicata il successivo 6 ottobre, rassegnando le conclusioni di seguito testualmente riportate:- *In via istruttoria*

- ammettere la consulenza tecnica di ufficio richiesta dagli attori nella memoria ex art. 184 c.p.c. del 5 febbraio 2008 e, per l'effetto, incaricare il c.t.u., sulla base di tutti gli atti e i documenti prodotti in giudizio e previa autorizzazione ex artt. 194 e 198 c.p.c. a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e ad eseguire piante, calchi e rilievi, nonché ad acquisire dalle parti e da terzi ulteriori documenti e registri, con particolare riguardo alle relazioni dell'Agenzia del Territorio Sede di Bari del 5 maggio 2011 e del 18 luglio 2011, citate nella lettera del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio del 9 settembre 2011 e con le quali è stato determinato il controvalore dei suoli oggetto della confisca nell'importo di € 51.594.000,00=, di rispondere ai seguenti quesiti:
 - a) «verifichi il C. T. U., previo accertamento della loro inerenza alla preordinazione, predisposizione e parziale esecuzione dell'intervento edilizio, l'esattezza di tutti gli importi indicati dagli attori nell'atto di citazione notificato il 28 gennaio 2006 e nella loro memoria ex art. 184 c.p.c. del 5 febbraio 2008, a titolo di esborsi sostenuti dalla Ma.Bar. s.r.l. e debiti allo stato esistenti a suo carico;
 - a1) per la compravendita dei suoli, l'acquisto delle quote sociali e la fusione per incorporazione della Filosofo 82 S.r.l., che aveva a sua volta acquistato altri suoli;
 - a2) per le spese e competenze notarili e le spese e competenze legali sostenute nel procedimento penale e nei procedimenti amministrativi;
 - a3) per le competenze di progettazione;
 - a4) per costi diversi (consumi Enel e Telecom, spese pubblicitarie e promozionali, guardiania);
 - a5) per gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione, nonché per le relative polizze;
 - a6) per il pagamento dell'I.C.I e tutte le ulteriori imposte e tasse varie;
 - a7) per l'esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato»;
 - b) «accerti il C.t.u., previo accertamento della loro destinazione alla stregua della normativa vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio, l'attuale valore di mercato di tutti i suoli già di proprietà della Ma.bar. s.r.l., inclusi quelli ceduti a titolo gratuito al Comune di Bari sulla base della convenzione di lottizzazione del 1° dicembre 1993»;
 - c) « accerti e determini il C.t.u. l'ammontare dei ricavi utili conseguibili dalla realizzazione di un intervento edilizio, sulla base dello sfruttamento della vocazione edificatoria di tutti i suoli già di proprietà della Ma.bar. S.r.l., inclusi quelli ceduti a titolo gratuito al Comune di bari in ossequio alla convenzione di lottizzazione del 1° dicembre 1993, ovvero dalla realizzazione di altra iniziativa imprenditoriale fondata sullo sfruttamento della loro attuale effettiva destinazione ed utilizzazione»;
 - d) «accerti e determini il C.t.u., avendo riguardo al periodo intercorso dal 10 novembre 1989 fino alla data di instaurazione del presente giudizio, l'ammontare dei ricavi conseguibili dall'investimento della somma corrispondente a tutti gli esborsi sostenuti dalla Ma.bar. per la preordinazione, predisposizione, e parziale esecuzione della lottizzazione dichiarata illegittima dalla Cassazione con sentenza n. 256/2001 del 29 gennaio /26 marzo 2001, così come accertata e determinata in risposta al quesito sub a), nonché di tutte

le relative risorse operative, in altra iniziativa imprenditoriale, tenuto conto delle attività imprenditoriali che la Ma.bar. S.r.l. esercitava e delle chances offerte dal mercato nel medesimo periodo, ovvero anche mediante un investimento finanziario."

nel merito

- 1) accertare e dichiarare la sussistenza della concorrente responsabilità extracontrattuale, ovvero, subordinatamente ed alternativamente, della responsabilità contrattuale, para-contrattuale o precontrattuale, dei convenuti, nella rispettiva misura ed in ordine ai fatti dedotti in giudizio, anche alla luce dell'efficacia riflessa del giudicato costituito dalla sentenza della Cassazione n. 256/2001 del 29 gennaio/26 marzo 2001;
- 2) per l'effetto, condannare il **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI,** in persona del Ministro in carica pro-tempore, la **REGIONE PUGLIA,** in persona del suo Presidente in carica pro-tempore, ed il **COMUNE DI BARI,** in persona del suo Sindaco in carica pro-tempore, a provvedere, nella rispettiva misura di responsabilità accertata e dichiarata, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati agli odierni attori, determinati a mero titolo indicativo, ma con riserva di una successiva migliore quantificazione e con espressa richiesta di eventuale valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226, nella complessiva somma di € **28.896.058,30=,** oltre a quella oggetto della richiesta sub c), nonché alla rivalutazione monetaria ed interessi legali, di cui:
 - a) € 18.450.500,00= in favore della MA.BAR. S.r.I., a titolo di risarcimento del controvalore attuale dei suoli di cui essa ha perduto la proprietà a séguito della confisca, e comunque ad una somma non inferiore alla somma di € 5.152.174,03= corrispondente a quella sostenuta per il loro acquisto;
 - b) € 2.446.058,30= in favore della MA.BAR. S.r.I., a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali emergenti da essa sostenuti a causa degli investimenti effettuati per la programmazione, presentazione, progettazione ed esecuzione parziale dell'intervento edilizio di cui al Piano di Lottizzazione n. 151/1989;
 - c) una somma pari allo scarto tra quella già riconosciuta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in misura pari agli interessi legali sul controvalore dei suoli, in modo da escludere ogni eventuale duplicazione risarcitoria, ed il rendimento dei titoli di stato verificatosi nel periodo intercorso tra la data degli esborsi e la sentenza, da calcolarsi sulla somma complessiva investita nell'iniziativa, in favore della MA.BAR S.r.l., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante da essa subito a causa della privazione del diritto di investire in altra iniziativa, anche meramente finanziaria, tutte le risorse economiche ed operative impiegate nell'iniziativa imprenditoriale in questione;
 - d) € **5.000.000,00**= in favore della **MA.BAR. S.r.l.**, a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti per la gravissima lesione all'immagine ed alla reputazione, nella cui valutazione dovranno tenersi conto tutte le singole voci di danno (anche morale) riconoscibili alla stregua dei più recenti indirizzi giurisprudenziali;
 - e) € 3.000.000,00= in favore dei Sigg.ri Dott.ssa V. A. e Dott. V. A., ciascuno in proprio e nella qualità di erede, in solido tra loro, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, non solo per i costi da affrontati per difendersi dalle imputazioni ad essi contestate quale diretta conseguenza degli illeciti delle predette Pubbliche Amministrazioni, ma anche per aver dovuto subire una altrettanto grave ed ingiustificata lesione all'onore ed alla reputazione personale e professionale, oltre che evidenti danni morali, per essere stati accostati agli illeciti edilizi riscontrati a carico della lottizzazione per essere stati sottoposti ad un processo penale di ampio clamore nazionale.

- 3) in via sussidiaria e subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza degli estremi di cui all'art. 2041 c.c. e per l'effetto condannare il **COMUNE DI BARI**, in persona del suo Sindaco in carica pro-tempore, al pagamento in favore della **MA.BAR. S.r.l. in liquidazione** della somma di € **864.199,64=**, oltre accessori, a titolo di ingiustificato arricchimento;
- 4) condannare altresì gli appellati, in solido tra loro, all'integrale pagamento delle spese e competenze del presente giudizio".

Attesa la necessità di difendere le statuizioni del Tribunale di Bari, favorevoli all'Amministrazione Regionale, il Presidente della Regione Puglia ha conferito il mandato difensivo al prof. Avv. Ugo Patroni Griffi ed all'avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, già costituiti nel giudizio di I grado.

Con nota, acquisita al protocollo dell'Avvocatura in data 20 Marzo 2015- prot. A00_024/4073, il citato professionista ha manifestato la volontà di portare a compimento l'attività difensiva senza vantare alcun credito per gli onorari di causa " E ciò vuoi in considerazione del preminente interesse pubblico collegato alla nota vicenda oggetto degli appelli; vuoi in considerazione dell'entità degli onorari maturati in relazione ai due giudizi di primo grado e vuoi in considerazione della particolare cordialità dei rapprti fino ad ora intercorsi"

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

SETTORE DI SPESA — AVVOCATURA VALORE DELLA CAUSA: C. 28.896.058,30

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, avendo il professionista esterno officiato rinunciato a qualsivoglia compenso per il presente grado di giudizio.

Per i compensi professionali, spettanti all' avvocato regionale, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato;

- di nominare rappresentanti e difensori della Regione Puglia il prof. Avv. Ugo Patroni Griffi e l'avv. Sabina Ornella di Lecce.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP

Il segretario della Giunta dott.a Carmela Moretti Il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano